



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 59

Data 28-01-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 70 del 29-12-2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 APPROVAZIONE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso la sala del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Pubblica - Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Marco Arch. Caccia	SINDACO	Presente
Salvatore Amoroso	Consigliere	Presente
Catia Canna	Consigliere	Presente
Cinzia Cazzaniga	Consigliere	Assente
Barbara Spotti	Consigliere	Presente
Maurizio Paglino	Consigliere	Presente
Maria Pia Paglino	Consigliere	Assente
Donatello Fittipaldi	Consigliere	Presente
Antonio Zuccaro	Consigliere	Presente
Paola Occhetta	Consigliere	Presente
Enrico Ferrari	Consigliere	Presente
Chiara Monfreglio	Consigliere	Presente
Romina Bellino	Consigliere	Presente
	T O T A L E Presenti	11
	T O T A L E Assenti	2

Assessori esterni senza diritto al voto:

Gambaro Carlo	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assente
Elia Lucia	Assente
Calella Giuseppe	Presente

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marilena Pappacena il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 70

del 29-12-2021

Consiglio Comunale

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 APPROVAZIONE ANNO 2021

Il Sindaco introduce e illustra il secondo punto inserito nell'ordine del giorno dando evidenza della presenza del parere del revisore del conto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che l'art. 24 T.U.S.P., prevedeva che entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovessero effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18.5.2015 con cui è stato approvato:

- il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014 con il quale, si è preso atto della sola partecipazione alla Società ACQUA NOVARA VCO – S.p.a – con sede in Via Triggeri, n. 9 a Novara per cui si evidenzia:
 - Ragione sociale: ACQUA NOVARA VCO – S.p.a – con sede legale in Via Triggeri, n. 9 a Novara – CF e P.IVA n. 0207800037;
 - Decorrenza e durata dell'impegno del Comune di Romentino nella Società: decorrenza dalla data di ingresso nella compagine sociale e durata sino al 2027;
 - Tipologia di partecipazione: diretta;
 - Misura della partecipazione del Comune di Romentino in seno alla società pari allo 0,5330%;
 - Il capitale sociale è pari ad €. 7.839.567; il numero delle azioni ordinarie è pari ad €. 5.878.067; il numero delle azioni privilegiate di tipo A è pari ad €. 1.960.000; il numero delle azioni privilegiate di tipo B è pari ad 1.500, mentre il valore nominale di ogni singola azione è pari ad €. 1,00;

Richiamata la deliberazione di CC n. 25 del 19.10.2017, con cui fu approvata:

- la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da suo allegato A, dando atto che tale provvedimento costituiva anche aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190;

Dato atto che si è provveduto:

- a comunicare l'esito della ricognizione straordinaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l'apposito portale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.1.2015 e s.m.i.;
- a inviare copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Romentino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno

l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, riscontrandosi la sola partecipazione sopracitata, peraltro obbligatoria nell'ambito della più ampia normativa del conferimento da parte della Regione Piemonte delle Aree d'Ambito, per cui dal 1 Luglio 2007 la Società ACQUA NOVARA VCO – S.p.a. mediante affidamento in house, ha ottenuto la gestione del servizio idrico in tutti i Comuni del territorio dell'ATO1 ed avviato il processo di progressiva integrazione nelle gestioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata **come risultante nell'allegato A** alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risulta che sussistono le motivazioni per mantenere senza interventi la partecipazione alla società Acqua Novara VCO s.p.a.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di CC n. 33/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al Dicembre 2021 delle società in cui il Comune di Romentino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata

nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società ACQUA NOVARA VCO – S.p.a detentrica della partecipazione comunale;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.; comunicandola al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l'apposito portale ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.1.2015 e s.m.i.;
6. di prevedere che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 72

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100 APPROVAZIONE ANNO 2021**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 72

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100 APPROVAZIONE ANNO 2021**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Caccia Arch. Marco

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 59

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28-01-2022 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Romentino, li 28-01-2022

Il Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

II SEGRETARIO COMUNALE
Pappacena Dott.ssa Marilena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 08-02-2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena